



Regolamento accesso servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto per i dipendenti appartenenti alle tre aree contrattuali.

Art.1

Il presente regolamento disciplina il diritto al servizio sostitutivo mensa mediante l'utilizzo di buoni pasto destinato al personale di ruolo, non di ruolo o in posizione di comando assegnato alle Unità Operative extraospedaliere, ai Distretti Sanitari, al Servizio di Emergenza Territoriale "118" e relative Unità Territoriali, ai Presidi Ospedalieri di Agnone, Larino e Viterbo, mentre il personale assegnato ai Presidi Ospedalieri di Campobasso, Isernia e Termoli continuerà ad usufruire del servizio mensa interna organizzata presso i singoli Stabilimenti come da appositi contratti di ristorazione stipulati dall'ASREM e quindi non ha diritto al buono pasto sostitutivo.

Art.2

Il servizio mensa sostitutivo mediante l'utilizzo di buoni pasto spetta solo ed esclusivamente nei giorni di effettiva presenza al lavoro secondo le modalità di seguito specificate:

- il personale che opera su due turni settimanali ha diritto a tre buoni pasto a settimana;
- il personale che opera su tre turni settimanali ha diritto a due buoni pasto a settimana;
- il personale che effettua orario di lavoro articolato su 5 giornate (es. settimana corta) ha diritto al buono pasto nei soli giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, oppure nei casi di rientro pomeridiano per recupero orario di durata non inferiore a due ore o per lavoro straordinario di durata non inferiore a tre ore, in entrambi i casi previa autorizzazione del Responsabile dell'U.O. di appartenenza;
- il numero complessivo mensile di utilizzo dei buoni pasto non può eccedere il numero delle suddette presenze;
- il lavoratore in ogni caso ha diritto ad un solo pasto giornaliero.

Art.3

Il buono pasto deve essere utilizzato al di fuori dell'orario di servizio con l'obbligo della timbratura del badge in uscita ed in entrata e pausa mensa non inferiore a venti minuti.

Il valore del buono pasto sostitutivo è pari a € 5,17 con quota a carico del dipendente di € 1,03, che sarà trattenuto sugli emolumenti mensili spettanti.

L'importo di cui al comma precedente si intende automaticamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni normative che dovessero intervenire in materia, anche solo a livello contrattuale.

E' fatto divieto di fruire del buono pasto nei casi di assenza per malattia, aspettativa, ferie, permessi e congedi a qualsiasi titolo.

Il buono pasto è fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con la Società di emissione.

I buoni pasto sono altresì spendibili per la somministrazione di alimenti o bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, per un importo pari al valore convenzionale del buono. E' esclusa qualsiasi prestazione in denaro.

I buoni pasto concessi dall'Azienda ai propri dipendenti:

- costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti della Società di emissione;
- non sono cedibili, commerciabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzati esclusivamente per l'intero valore convenzionale;
- sono spendibili fino alla data di scadenza prevista;
- danno diritto solo ed esclusivamente ad una consumazione;
- non possono essere utilizzati da persona diversa dall'intestatario;
- non possono essere utilizzati in orari serali.

La consegna dei carnet, contenenti buoni-pasto, avverrà presso le strutture individuate dall'Azienda che cureranno, altresì, la trasmissione degli elenchi dei beneficiari all'U.O. Personale, completi di firma del singolo dipendente, per ricevuta, al fine di operare la ritenuta stipendiale di € 1,03 per ogni buono ritirato.

Il dipendente è responsabile del carnet a lui consegnato. In caso di smarrimento, deterioramento o di cattiva custodia verrà addebitato il pagamento dell'intero importo del buono anche in presenza di denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza.

Art.4

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, in ogni momento, a verifiche, anche periodiche, in ordine alla corretta applicazione del presente Regolamento, specie con riguardo alla sussistenza delle condizioni particolari che giustificano la fruizione del servizio da parte del personale.

Resta inteso che in caso di impropria fruizione dei buoni-pasto, si provvederà all'adozione dei provvedimenti, anche disciplinari, previsti dalla vigente normativa, non mancando di informarne, al ricorrere dei presupposti, la competente Autorità Giudiziaria Penale o Civile.

Art.5

L'erogazione dei buoni pasto avverrà nei limiti del budget aziendale dell'anno destinato alla specifica voce di costo, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalle leggi Finanziarie e dal "Piano di Rientro".

Art.6

Le disposizioni del presente Regolamento annullano e sostituiscono ogni altra disposizione adottata in materia, dalle ex Aziende Sanitarie confluite nell'A.S.Re.M., e potranno essere a loro volta annullate o modificate qualora nuovi contratti di lavoro o future disposizioni normative dovessero modificare sostanzialmente la materia stessa.